



PARERE MOTIVATO
n. 80 del 26 maggio 2015

OGGETTO: Comune di Schio (VI). Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Perequazione n. 11 aree unitarie n. 1-2-3-5-6".
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha, tra l'altro, stabilito le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità indicando metodologie e procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata dalla Giunta di cui alla DGRV n. 3262/2006.
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 maggio 2015, come da nota di convocazione in data 25.05.15 – prot. gen. 217992/71.03.

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Schio con nota del 13.02.15, acquisita al protocollo regionale al n. 71518 del 19.02.15, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Perequazione n. 11 aree unitarie n. 1-2-3-5-6":

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità



ambientale, la Sezione Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 85076 del 26.02.15, un'integrazione di quanto addotto.

A seguito delle integrazioni richieste da questa Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune ha fatto pervenire con nota prot. n. 14206 del 12.03.15 acquisita al prot. regionale n. 112316 del 16.03.15 la seguente documentazione:

- Integrazioni al rapporto ambientale preliminare;
- Anagrafica proprietari;
- Dichiarazione del 12.03.15 del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che in Comune sono pervenute 1 osservazione e nessuna opposizione.

Il Comune, inoltre, con PEC del 16.03.15, trasmetteva la Dichiarazione in data 12 marzo 2015, del Responsabile del procedimento, con la quale si attestava che è pervenuta n. 1 osservazione e nessuna opposizione, allegando anche la controdeduzione del valutatore.

Con nota prot n. 144057 del 03.04.15 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- ✓ Provincia di Vicenza
- ✓ Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- ✓ ULSS 4 Alto Vicentino
- ✓ Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- ✓ Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- ✓ Comune di Schio

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 30008 del 04/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 185399 del 04/05/2015 ha fatto pervenire dichiarazione che non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione trasmetteva il proprio parere di competenza con nota prot. n. 929/URB del 15.05.15 acquisita al prot. reg. al n. 160907 del 16.04.15.
- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0002819 del 13/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 201760 del 13/05/2015 ha fatto pervenire parere.



- La Provincia di Vicenza – Settore Urbanistica con pec prot. n. 3008 del 04/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 185399 del 04/05/2015 ha fatto pervenire parere.

VISTA l'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza, di cui si riportano, di seguito le conclusioni:

“... le l'area oggetto di P.U.A. è ESTERNA ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in essi presenti.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.”

VISTA la documentazione pervenuta e presente in atti;

VISTA relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in cui si ritiene che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Perequazione n. 11 aree unitarie n. 1-2-3-5-6”, in Comune di Schio (VI) non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione del Piano dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e le prescrizioni e/o indicazioni del Segretariato Regionale per il Veneto, riportate nella nota richiamata in istruttoria.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIO' CONSIDERATO
ESPRIME PARERE
DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Perequazione n. 11 aree unitarie n. 1-2-3-5-6”, in Comune di Schio (VI), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione del Piano dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e le prescrizioni e/o indicazioni del Segretariato Regionale per il Veneto.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere si compone di n. 3 pagine

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis